

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1158

Vol. 1972/0147

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Segretariato generale

Doc(1) 1110 Def.

Bruxelles, 27 septembre 1971

RISERVATISSIMO

Il presente documento è riservatissimo e non deve essere diffuso al di fuori del Consiglio di Amministrazione della Commissione Europea. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Commissione Europea.

Il presente documento è riservatissimo e non deve essere diffuso al di fuori del Consiglio di Amministrazione della Commissione Europea.

Rapporto sui risultati delle negoziazioni per la proroga dell'Accordo Dragon (art. 101 CEEA) e proposta di decisione che stabilisce un programma di ricerche relativo al proseguimento del Progetto Dragon (art. 7 CEEA)

Conformemente alle direttive impartite dal Consiglio il 17 agosto 1972, la Commissione presenta qui di seguito, il rapporto sulle trattative da essa condotte.

1. L'Accordo Dragon scade il 31 marzo 1973. Nell'Accordo in vigore è stabilito che la decisione relativa ad una nuova proroga dello Accordo dovrà essere presa non oltre il 30 settembre 1972.
2. La Commissione aveva proposto al Consiglio (R/920/72(ATO 64) del 4 maggio 1972) di prorogare l'Accordo per altri tre anni, a condizioni simili a quelle dell'Accordo attualmente in vigore, con un bilancio complessivo di 9,4 M £ (22,56 Muc.). La proposta prevedeva la seguente ripartizione dei contributi :

Comunità	48,19 %
UKAEA	42,16 %
AUSTRIA (	9,65 %
SVIZZERA (	
SVEZIA (	

Secondo questa ripartizione, dunque, il contributo del Regno Unito + UKAEA si sarebbe situato al livello del contributo dell'UKAEA nell'Accordo attualmente in vigore (47,24 %).

3. Con nota dell'8 giugno 1972 al Consiglio (CONS 193/72 (GB 126)(ATO), la Missione del Regno Unito presso le Comunità formulava delle riserve sulle proposte della Commissione concernenti i futuri contributi del suo paese.
4. Nella riunione del Consiglio Direttivo del Progetto Dragon, tenutasi a Stoccolma il 27 giugno 1972, il delegato dell'UKAEA proponeva che il contributo complessivo del Regno Unito (UKAEA + Regno Unito via OCE) fosse limitato al 40 % ; il che significava portare il contributo della Comunità al 56,35 %.

5. Secondo le direttive impartite dal Consiglio il 17 agosto 1972, la Commissione doveva negoziare la proroga dell'Accordo Dragon a condizioni simili a quelle dell'Accordo attualmente in vigore, sulla base di un contributo finanziario della Comunità limitato al 43 % e, conseguentemente, di un contributo globale Regno Unito + UKAEA del 51,94 %. Il Consiglio ha inoltre incaricato la Commissione di tener conto nelle negoziazioni dei desideri espressi da talune delegazioni in merito alla composizione del Consiglio Direttivo del Progetto e all'utilizzazione, nel quadro del futuro programma Dragon, di reattori di prova situati nella Comunità.
6. Nella riunione speciale del Consiglio Direttivo, tenutasi a Parigi il 22 agosto 1972, gli altri Firmatari dell'Accordo hanno precisato come segue la loro posizione :
 - vista l'offerta fatta dalla Comunità, l'UKAEA ha accettato di portare il contributo complessivo della Gran Bretagna (UKAEA e Regno Unito via CEE) al 45 %, invece del 40 % proposto nella riunione di Stoccolma, il che corrisponderebbe a un contributo della Comunità del 50,7 % .
 - l'Austria, la Svezia e la Svizzera hanno dichiarato che i loro governi accettano di partecipare al programma futuro con un contributo uguale a quello attuale.
7. La Commissione ha esaminato insieme con gli altri firmatari la possibilità di portare da 3 a 4 il numero dei rappresentanti della Commissione nel Consiglio Direttivo. La proposta è accettabile per gli altri firmatari dell'Accordo.
8. La Commissione ha inoltre informato l'UKAEA dell'importanza che il Consiglio annette al fatto che il Progetto Dragon ricorra, come nel passato, ai reattori esistenti nella Comunità per l'esecuzione del programma di irradiazioni, fatte salve le necessità tecniche ed economiche del programma e senza pregiudizio dello statuto di questi reattori.

L'UKAEA ha assunto un atteggiamento favorevole nei confronti di questo orientamento che si traduce già nelle previsioni di bilancio del Progetto Dragon.

9. Dopo la riunione di Parigi la Commissione nonostante l'atteggiamento molto fermo dell'UKAEA, ^{si è adoperata per} ottenere un nuovo aumento della percentuale di partecipazione di quest'ultima, servendosi a tal fine di tutti gli argomenti addotti dal Consiglio a sostegno di una riduzione del contributo della Comunità. Nonostante l'insistenza della Commissione, l'UKAEA, dopo parecchi giorni di riflessione, ha confermato il 16 settembre 1972 di non poter migliorare l'offerta fatta a Parigi.

10. Reputandosi che le negoziazioni non dovessero considerarsi concluse e che dovesse essere possibile ottenere dal Regno Unito una migliore offerta, il 19 settembre 1972 gli organi del Consiglio sono stati informati dello stato di avanzamento delle trattative prima che queste venissero proseguite.

In tale occasione la Commissione ha ribaldito l'importanza di condurre a termine le negoziazioni al più tardi il 30 settembre 1972. Se a questa data non dovesse essere stata presa la decisione di prorogare l'Accordo Dragon, si dovrà :

- dare il preavviso di licenziamento alla maggioranza del personale ;
- interrompere tutti i contratti di ricerca esterni alla data del 1° novembre 1972 con un preavviso di un mese anziché di tre mesi come normalmente previsto in tali contratti.

11. Nelle trattative svoltesi dopo questa riunione l'UKAEA ha riaffermato di essere favorevole al proseguimento del Progetto Dragon e che le dispiacerebbe se le negoziazioni dovessero prolungarsi. Ha inoltre espresso il desiderio che alla sua seconda offerta (Regno Unito + UKAEA 45 %), la Comunità risponda con un miglioramento sostanziale della propria offerta ed ha proposto di continuare le trattative nei prossimi giorni al fine di giungere ad una conclusione soddisfacente.

Stando così le cose, la Commissione propone al Consiglio di autorizzarla a proporre, come ultima offerta, un aumento del contributo della Comunità al 47,40 % . Il contributo del Regno Unito

più UKAEA sarebbe allora del 47,94 % (UKAEA 42,95 %).

Secondo le impressioni ricavate dalla Commissione nel corso dei negoziati, il Regno Unito potrebbe accettare questa offerta per uscire dall'impasse.

12. Per concludere le trattative concernenti una nuova proroga dello Accordo Dragon al più tardi il 30 settembre 1972, la Commissione propone :

- che il Consiglio l'autorizzi a proporre, come ultima offerta, una partecipazione della Comunità al futuro programma del Progetto Dragon del 47,4 % .
- che il Consiglio stabilisca il programma di ricerche relativo al proseguimento della partecipazione della Comunità al Progetto Dragon per tre anni, dal 1° aprile 1973 al 31 marzo 1976, nei limiti di uno stanziamento massimo di 10,7 Muc.

che stabilisce un programma di ricerche relativo al
proseguimento del Progetto DRAGON

Il Presidente